



## COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI  
SETTORE BENI E SERVIZI

### LETTERA INVITO / CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

**SERVIZIO DI LAVANDERIA PER BIANCHERIA E TENDE IN USO PRESSO  
ALCUNE STRUTTURE EDUCATIVE E SCOLASTICHE E PER L'AMBULATORIO  
COMUNALE – CIG Z7829E9257**

Spett.le Ditta  
SEDE

Oggetto: trattativa diretta MePA per servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche e per l'ambulatorio comunale – lotto unico

La scrivente Direzione ritiene di procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP. La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Con la presente si chiede a Codesta Ditta di formulare la migliore offerta per l'effettuazione dei servizi di seguito descritti, da assegnare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento. Per quanto non esplicitamente previsto nel suddetto documento, troverà applicazione quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la funzionaria Dott.ssa Mariella RATTI della Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi. Chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa relativi alla gara potranno essere richiesti al Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi – Via Garibaldi, 9 – Palazzo Albini 2° piano (referente Giorgia Ottolini – tel. 010 5572792 o Paola Vattuone – tel. 010 5572790) - **CIG.Z7829E9257**

#### **Art. 1 - Oggetto e modalità di esecuzione del servizio**

Servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova e presso l'ambulatorio comunale (Ufficio Medicina del Lavoro –

Via di Francia, 3). Tale servizio, a lotto unico, descritto dettagliatamente nel seguito, dovrà essere eseguito secondo le modalità e la tempistica definite nella presente lettera invito/condizioni.

Il rapporto avrà durata dalla stipula del contratto fino al 31.12.2021.

## **Art. 2 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta**

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte degli operatori invitati, la trattativa è stata predisposta utilizzando la riga generica di offerta (riga unica) disponibile nell'ambito della procedura, integrata dai seguenti documenti allegati.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

- 1) **Offerta economica:** nella proposta d'offerta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) l'Impresa dovrà indicare il **prezzo unitario riferito al lavaggio di kg 1 (un chilogrammo) di biancheria/tende. Il prezzo unitario offerto, IVA esclusa, con non più di due cifre decimali** è da intendersi comprensivo di tutte le spese derivate dall'esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite ai successivi articoli, con particolare riferimento al **ritiro ed alla riconsegna della biancheria/tende presso le diverse sedi.**

Va immesso a sistema il valore in € nel campo "Prezzo complessivo IVA esclusa" e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

**Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore a € 8,00 esclusa IVA 22% (€/Kg).**

- 2) **Documentazione amministrativa:**

Nell'offerta l'Impresa dovrà, altresì, allegare:

- **Modulo DGUE** debitamente compilato;
- **Modulo Dichiarazioni integrative al DGUE** debitamente compilato
- **Informativa a tutela della privacy sottoscritta**
- **Documento a comprova della garanzia provvisoria:** per la presentazione di offerta è richiesta, ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti, una garanzia provvisoria corrispondente al 2% per cento del valore della trattativa (**pari ad € 171,20**), sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta della ditta partecipante. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto riguarda le riduzioni dell'importo, si rimanda al predetto art. 93 del Codice. **La garanzia provvisoria, infatti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, può essere versata anche in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT – Conto Corrente n. 101771761 – ABI 02008 - CAB 01459 CIN X Agenzia Via Garibaldi 1- DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT72X0200801459000101771761.** Comunque, così come stabilito dall'art. 93, comma 8 del codice, deve essere corredata una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti; Allegato "**Clausole d'Integrità**" sottoscritto;
- **Dichiarazione**, firmata digitalmente dal rappresentante legale, circa la rispondenza dei prodotti utilizzati per il lavaggio ai requisiti richiesti al successivo art. 3 e circa le temperature alle quali saranno lavati i capi secondo le diverse tipologie (biancheria bianca, colorati vari, tende);
  - la manodopera: CCNL applicato e costi orari della manodopera impiegata compren-

- sivi dell'incidenza dei costi generali, dell'utile e delle attrezzature e dei materiali occorrenti e quant'altro necessario;
- la quota del costo della sicurezza aziendale che incide sulla presente trattativa;
  - se la Ditta offerente intende eventualmente subappaltare a norma di legge parte del servizio;
  - che tutto il personale addetto alla commessa è adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in relazione alle specifiche operazioni da svolgere, essere dotato di idonei DPI ed essere assicurato adeguatamente contro gli infortuni;
  - che la Ditta disporrà di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio.

Una volta identificata la prima offerta valida, come sopra disposto, la presente Amministrazione procederà all'aggiudicazione della trattativa utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del Mercato Elettronico della PA (MEPA).

Entro 3 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dovranno essere trasmesse dall'aggiudicatario alla Stazione Unica Appaltante le Schede tecniche dei prodotti che saranno usati durante le operazioni di lavaggio.

Qualora non si ravvisasse la corrispondenza fra quanto autodichiarato e le schede tecniche richieste si provvederà all'esclusione della Ditta e all'affidamento ad altro offerente la cui offerta sia valida.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire il servizio attenendosi alle disposizioni normative, circolari ed istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell'ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

### **Art. 3 - Descrizione e modalità esecuzione del servizio**

#### *Descrizione del servizio*

Servizio di lavanderia per biancheria e tende in uso presso alcune strutture educative e scolastiche aventi sede nel Comune di Genova e presso l'ambulatorio comunale di Via di Francia. 3. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, con il ritiro presso le sedi che verranno indicate dalla competente Direzione e la riconsegna presso le sedi dei capi lavati, asciugati, stirati, piegati ed impacchettati, con le modalità e presso le sedi indicate alle lettere a), b) e c).

I detersivi ed in genere tutti i prodotti utilizzati nell'esecuzione del servizio in oggetto dovranno essere:

- a ridotto impatto ambientale ai sensi della vigente normativa in materia, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, concernente gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali. I prodotti per il lavaggio devono essere inoltre conformi a quanto previsto dal punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detersivi "superconcentrati" dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI Serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012. Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Ai sensi del punto 5.5.3 dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI Serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012.

- adatti all'utilizzo in sicurezza da parte di bambini scongiurando la presenza di sostanze allergeniche o irritanti per la pelle;
- idonei ad assicurare l'igienizzazione dei capi assicurando nel contempo la morbidezza e confortevolezza dei capi medesimi.

#### *Modalità di esecuzione del servizio*

A seguito dell'invio dell'ordine, il servizio di lavanderia, con ritiro dei capi sporchi e restituzione degli stessi puliti, dovrà essere eseguito per diverse strutture educative / scolastiche aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Genova, come segue:

- a) servizio di lavaggio biancheria, con ritiro e consegna direttamente presso il Micronido Porto Antico sito in Via Calata Mandraccio;
- b) servizio urgente di lavaggio biancheria con ritiro e consegna direttamente nei nidi in cui il malfunzionamento delle apparecchiature in dotazione ai locali lavanderia richiede la momentanea sospensione del lavaggio diretto. Tale servizio deve essere attivato entro le 12 ore e durare sino al ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura;
- c) servizio di lavaggio tende di alcune strutture educative e scolastiche. Per questo servizio il ritiro e la consegna, sarà effettuato solo presso il magazzino del Comune di Genova sito in Via Digione 1.
- d) servizio di lavaggio biancheria, con ritiro e consegna direttamente presso Ufficio Medicina del Lavoro Via di Francia 3 ("Matitone");

L'unità minima relativa a ciascuna richiesta di lavaggio è quantificata, indicativamente, in kg 18 (fatto salvo il lavaggio di cui alla precedente lettera d), per il quale a ciascuna richiesta di lavaggio è quantificata, indicativamente, in kg 3) e comunque salva l'eventuale richiesta di lavaggio per quantitativi inferiori, al verificarsi di circostanze particolari e non prevedibili.

L'Impresa affidataria dovrà debitamente contraddistinguere i capi sporchi ritirati presso ciascuna sede al fine di operare la corretta restituzione dei medesimi, puliti, alle rispettive sedi di appartenenza.

L'ordinativo di fornitura sarà impartito dalla Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi, esclusivamente per iscritto, tramite fax o e-mail.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nella presente lettera d'invito dal Bando Mepa "Servizi di pulizia e igiene ambientale", specificate nella presente lettera d'invito.

I prodotti per il lavaggio devono essere inoltre conformi a quanto previsto dal punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detersivi "superconcentrati" dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI Serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012. Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Ai sensi del punto 5.5.3 dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene adottati in data 24 maggio 2012 e pubblicati sulla GURI Serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012.

#### **Art. 4 - Valore del servizio**

Il valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione del servizio è definito in **Euro 8.560,00** (ottomilacinquecentosessanta/00) esclusa I.V.A., fatta salva la facoltà della stazione appaltante di affidare il servizio in oggetto per un importo complessivo inferiore senza che l'Impresa abbia nulla a che pretendere.

I costi della manodopera sono stimati complessivamente in misura pari ad € 2.019,92.

#### **Art. 5 - Importo, durata e forma del contratto**

L'importo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione del servizio come previsto al precedente articolo.

Il contratto avrà validità dalla data di stipulazione dello stesso fino al 31.12.2021.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa affidataria, prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o idonea attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo dovuta nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 6 - D.U.V.R.I.**

In relazione al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non sussiste alcun obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione del servizio non comporta alcun rischio di interferenze.

### **Art. 7 - Obblighi dell'Impresa affidataria**

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

### **Art. 8 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Genova si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento e dalle vigenti disposizioni in materia. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento dal Comune di Genova o da terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni. Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

### **Art. 9 - Penali**

In caso di esecuzione del servizio non in conformità a quanto stabilito nel presente documento, l'Impresa affidataria potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fino ad un importo massimo pari all'importo della mancata o non conforme prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti nel seguito del presente articolo e nel contratto. In caso di ritardata esecuzione del servizio rispetto alla tempistica prevista al precedente art. 3, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione. La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

### **Art. 10 – Esecuzione in danno**

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel presente documento, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica di esecuzione di cui al precedente art. 3 comporti un grave pregiudizio all'Amministrazione, la stessa, previa comunicazione all'Affidataria, potrà richiedere l'esecuzione del servizio ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

### **Art. 11 - Risoluzione del contratto**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora l'Affidataria si sia trovata, al momento dell'affidamento del servizio, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice;
- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazio-

ne degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;  
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

### **Art. 12 - Pagamenti**

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova Direzione Stazione Unica Appaltante - Via Garibaldi n. 9 - Genova indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: M3BUMV.

Oltre a detto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il codice C.I.G. ed i prodotti consegnati con i corrispettivi unitari.

Non è ammesso fatturare ordini evasi parzialmente.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

Il pagamento della fattura emessa dall'Impresa fornitrice a fronte della fornitura regolarmente eseguita sarà disposto entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

I pagamenti sono subordinati dell'accertamento, in capo all'affidatario o/e al/ai subappaltatore/i della regolarità contributiva (D.U.R.C.); l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. è causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento

Qualora venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il termine di trenta giorni decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa.

L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa.

### **Art. 13- Cauzioni**

#### *Cauzione provvisoria.*

Per la partecipazione alla trattativa in oggetto è richiesta, ai sensi dell'art. 93 del Codice degli Appalti, una garanzia provvisoria corrispondente al 2% per cento del prezzo posto a base di gara ed indicato precedentemente (**pari ad € 171,20**), sotto forma di cauzione o di fidejussione a scelta della ditta partecipante. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto riguarda le riduzioni dell'importo, si rimanda al predetto art. 93 del Codice. La garanzia provvisoria, infatti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, può essere versata anche in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT – Conto Corrente n. 101771761 – ABI 02008 - CAB 01459 CIN X Agenzia Via Garibaldi 1- DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT72X0200801459000101771761. Comunque, così come stabilito dall'art. 93, comma 8 del codice, deve essere corredata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

#### *Cauzione definitiva.*

L'Impresa risultata assegnataria della fornitura, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art.103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo. La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

-fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva deve permanere nella misura prevista dall'art.103 comma 5 del D.to L.vo 50/2016 sopra richiamato fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

#### **Art. 14 - Divieto di Cessione del Contratto**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

#### **Art. 15 – Cessione del Credito**

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

#### **Art. 16 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA ; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

#### **Art. 17 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, valgono le norme del D.Lgs. n. 50/2016, del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

#### **Art. 18 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it).

#### **Art. 19 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018 n.101 di

adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalle presenti Condizioni particolari della Trattativa diretta.

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 010557111; indirizzo mail: [urpgenova@comune.genova.it](mailto:urpgenova@comune.genova.it), casella di posta elettronica certificata (Pec): [comune.genova@postemailcertificata.it](mailto:comune.genova@postemailcertificata.it)) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Gestione della presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: [DPO@comune.genova.it](mailto:DPO@comune.genova.it)).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.